



[www.flcgil.it](http://www.flcgil.it)  
e-mail: organizzazione@flcgil.it



[www.cislscuola.it](http://www.cislscuola.it)  
e-mail: cisl.scuola@cisl.it



[www.uilscuola.it](http://www.uilscuola.it)  
e-mail: uilscuola@uilscuola.it

## Settori estero

Il nuovo CCNL 19/04/2018 comparto Scuola disciplina, all'art.22 comma 8, le materie oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica, individuando alla lettera b1):

“l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché **i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto**”.

L'art.104 del CCNL 29/11/2007 (tuttora vigente), a proposito dei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa ed al superamento del disagio scolastico, al comma 2, prevede che i progetti stessi debbano definire esclusivamente gli **obiettivi e la programmazione delle attività aggiuntive** del personale in servizio, lasciando alla contrattazione di istituto la necessaria autonomia nello stabilire i criteri per l'attribuzione dei compensi.

Di conseguenza, la Flc CGIL, la CISL Scuola, la UIL Scuola Rua ritengono che i criteri previsti dal MAECI per la presentazione dei progetti da parte delle scuole debbano essere rivisti al fine di garantire l'autonomia dei collegi dei docenti nella progettazione e programmazione educativa e didattica.

In particolare, riteniamo che il Ministero non abbia competenza in merito alla definizione di criteri e misure che intervengono sulla programmazione didattica e sulle modalità relative alla individuazione del personale docente ed ATA da coinvolgere nelle attività.

Le risorse individuate nel contratto sulla ripartizione delle risorse del MOF 2018/19 in via di sottoscrizione (funzioni strumentali; risorse per progetti finalizzati all'integrazione di alunni diversamente abili iscritti con certificazione e all'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali nelle scuole statali; risorse per i progetti programmati nell'ambito di formali accordi con le Autorità locali e la quota ripartita in base al numero di unità di personale destinatario delle risorse) devono essere utilizzate, pertanto, dalle diverse sedi (scuole statali, sedi di corsi e comunque ogni collegio dei docenti destinatario delle risorse e sede di dirigenza scolastica, anche in reggenza) esclusivamente secondo le finalità coerenti con l'offerta formativa programmata e nel rispetto dei criteri di utilizzo del personale definiti nelle specifiche sedi, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Le relazioni sindacali a livello nazionale possono, quindi, condividere esclusivamente i criteri generali per l'utilizzo delle risorse assegnate.

Roma, 30/11/2018

Flc Cgil  
G. Carlini

Cisl Scuola  
A. Varengo

Uil Scuola Rua  
A. Luongo